

Sentenza: n. 245 del 31 ottobre 2012;

Materia: pubblico impiego;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione, art. 136;

Ricorrente: Presidente del Consiglio;

Oggetto: art. 1 della Legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 ;

Esito: illegittimità costituzionale ;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

E' illegittimo l'art. 1, della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011, recante "Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale" nella parte in cui prevede che "in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.354 del 2010, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza, sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale".

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, accogliendo, con la sentenza in esame, il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo la Corte, infatti le censure dell'avvocatura dello Stato sono fondate. L'art. 1 della Legge Regione Puglia n.28/2011, prevedendo che dipendenti regionali interessati dagli effetti delle sentenze della Corte n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002 continuino ad esercitare le mansioni superiori già dichiarate incostituzionali con le sentenze citate, viola l'art. 136 della Costituzione, poiché prolunga nel tempo gli effetti di disposizioni dichiarate incostituzionali. Né rileva la circostanza che la disposizione impugnata avrebbe dovuto avere applicazione "in via eccezionale" e nelle "more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti", atteso che, non essendo previsto alcun termine per lo svolgimento di dette procedure concorsuali, la norma censurata assume solo nominalmente carattere provvisorio.

La Consulta, sottolinea che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore riproduce una norma dichiarata illegittima, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente esisti corrispondenti, mentre Regione Puglia continua ad "approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione senza ottemperare a ben due giudicati costituzionali".